REGOLAMENTO (CEE) N. 3996/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che riduce per la campagna 1988/1989 i quantitativi di mosti di uve concentrati indicati nei contratti approvati a titolo dell'utilizzazione nell'alimentazione animale introdotta dal regolamento (CEE) n. 2635/88 e reca deroga per la stessa campagna relativamente ad alcuni termini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 [2], in particolare l'articolo 45, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2635/88 della Commissione, del 24 agosto 1988, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione di mosto di uve concentrato nell'alimentazione degli animali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3522/88 [4], prevede all'articolo 3, paragrafo 4, un meccanismo che consente di mantenere entro i limiti di un quantitativo massimo annuo determinato il volume totale previsto per tutta la Comunità di mosto di uve concentrato che può essere fornito per utilizzazione nell'alimentazione degli animali;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, al termine del periodo previsto per la presentazione dei contratti, il quantitativo totale di mosto di uve concentrato oggetto di tali contratti supera di circa 136 600 hl il quantitativo di cui all'articolo 45, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 stimato per la campagna 1988/1989; che a tali condizioni è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare l'utilizzazione nell'alimentazione animale del quantitativo previsto e di conseguenza ridurre secondo le stesse proporzioni i quantitativi che figurano in ogni contratto;

considerando che, date alcune difficoltà amministrative nel primo anno d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2635/88, risulta necessario, per le operazioni della campagna 1988/1989, prorogare nuovamente alcuni termini per consentire l'applicazione del provvedimento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di mosto di uve che può essere destinato all'alimentazione animale, previsto dal regolamento (CEE) n. 2635/88, è pari al 42 % del quantitativo che figura in ogni contratto presentato all'approvazione.

Articolo 2

In deroga agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 2635/88:

— le date del 30 novembre, 15 dicembre e 31 dicembre di cui rispettivamente ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 sono sostituite rispettivamente con quelle del 31 dicembre, 15 gennaio e 31 gennaio;

— la data del 15 dicembre di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è sostituita da quella del 15 gennaio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
[3] GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 8.
[4] GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 32.